

AS961 - COMUNE DI VENEZIA - RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELLA MOBILITÀ. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO AVM S.P.A E ATTI CONSEGUENTI

Roma, 13 Luglio 2012

Presidente del Consiglio Comunale della Città di Venezia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende esprimere il seguente parere con riferimento al progetto di *"riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A. Atti conseguenti"* adottato con delibera n. 35/12 del Consiglio Comunale nel corso della seduta straordinaria del 23 aprile 2012.

L'aumento di capitale della società AVM S.p.A. si inserisce nel processo di riorganizzazione del sistema societario relativo ai soggetti operanti nel settore della mobilità e dei trasporti (ACTV S.p.A., AVM S.p.A., PMV S.p.A. e Vela S.p.A.), il cui inizio è riconducibile alla delibera del Consiglio n. 140 del 13 dicembre 2011, con la quale AVM S.p.A. è stata designata capogruppo, con il compito di elaborare il *"piano industriale del costituendo gruppo societario che dia evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in relazione alle future gare previste dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali"*.

Successivamente, con delibera consiliare n. 154 del 29 dicembre 2011 si è disposto il mantenimento tutte *"le restrizioni all'accesso previste dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare in tema di trasporto acquatico di linea e non di linea all'interno della città e della laguna di Venezia"*, mediante l'adozione di un *"provvedimento avente natura regolamentare"*.

In relazione a quest'ultima delibera, l'Autorità si è espressa con comunicazione del 22 febbraio 2012 richiamando il Comune di Venezia sulla necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 138/11 ai sensi del quale, ciascun ente di governo locale, nel rispetto dei *"principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi"*, deve verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi, procedendo a liberalizzare *"tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio"*, limitando *"l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità"*.

D'altro canto, la necessità di una verifica di mercato in vista della possibilità di aprire al mercato anche solo singole porzioni del servizio di TPL nel bacino veneziano è emersa, nel caso specifico, dalla circostanza che presso l'Autorità sono pervenute segnalazioni di imprese interessate ad operarvi, ma che hanno ricevuto dinieghi dal Comune di Venezia, motivati dall'esistenza di un diritto di esclusiva in capo alla società ACTV S.p.A..

La delibera consiliare n. 35/12, invece, prescindendo da una specifica verifica di mercato, si configura quale prosecuzione e integrazione di un percorso originato dalle citate delibere n. 140/11 e 154/11 finalizzate a confermare le vigenti restrizioni all'accesso e dunque a mantenere l'attuale modello di gestione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Autorità intende ribadire che le recenti misure di liberalizzazione adottate dal Governo hanno inteso rimuovere, in linea di principio, tutte le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche. Per i servizi di trasporto pubblico locale, la principale restrizione è rappresentata dal mantenimento del regime di esclusiva per la gestione dei servizi pubblici locali.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, infatti, ha disposto all'articolo 4 che ciascun ente locale, nel rispetto dei *"principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi"*, provveda a verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi pubblici locali, procedendo quindi a liberalizzare *"tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio"*, limitando *"l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità"*. Il comma 3 dell'articolo 4 citato prevede che la verifica debba essere inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali.

In conclusione, l'Autorità osserva che la delibera n. 35/12, nella misura in cui costituisce parte di un processo finalizzato a confermare l'attuale modello di gestione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale risulta

fortemente restrittiva della concorrenza, anche in considerazione di quanto già evidenziato dall'Autorità nella precedente comunicazione del 22 febbraio 2012.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, il Consiglio comunale di Venezia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella